



## TRIBUNALE DI TARANTO

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

Al Gestore dei servizi internet del Tribunale (Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.)

Alla Camera di Commercio di Taranto

e p.c.

Ai Giudici Delegati presso la Sezione delle Procedure Concorsuali

Al Direttore di cancelleria della Sezione delle Procedure Concorsuali

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Taranto

**Oggetto: adozione di misure per la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.**

### Premesso

che la legge n. 3/12, nel disciplinare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, demanda, tra l'altro, al giudice la decisione in ordine all' *"idonea forma di pubblicità"* da attribuire a taluni fra gli atti che confluiscono nel fascicolo della procedura, ovvero la proposta dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore ed i relativi decreti di omologazione (cfr. artt. 10 comma 2, 12 comma 2 e 12 bis comma 3);

che la pubblicità disposta dal giudice è eseguita dall'organismo di composizione della crisi a norma dell'art. 15 l. n. 3/2012, il quale a tal fine prevede che i dati personali acquisiti dai professionisti incaricati a norma del medesimo articolo *"possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima."* (cfr. art.15, comma 11, L.n.3/2012)

che costituisce prassi di questo Tribunale, al pari di numerosi altri Tribunali nazionali, quella di disporre la pubblicazione dei predetti atti sul sito web

istituzionale [www.taranto.giustizia.it](http://www.taranto.giustizia.it), collegato a [www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it), la cui gestione tecnica è affidata in regime di convenzione a soggetto specializzato individuato a seguito di aggiudicazione di gara pubblica;

che il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento è disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 101/2018, il quale ha adeguato le norme poste dal d.lgs. n. 196/2003 alla suddetta disciplina europea, applicabile anche ai trattamenti di dati personali effettuati dall’Autorità Giudiziaria nell’esercizio di funzioni giurisdizionali, sia pure con talune limitazioni (art. 23 reg. 2016/679).

che tra i principi applicabili al trattamento dei dati personali per fini di giustizia assumono particolare rilievo quello di “*minimizzazione dei dati*”, secondo cui i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, nonché il principio di “*limitazione della conservazione*”, secondo cui la conservazione dei dati è possibile entro un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5, comma 1, lett. c ed e, Reg. 2016/679);

che, inoltre, ai sensi dell’art. 2-*septies* comma 8 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento, nei limiti posti dall’art. 9 del Regolamento 2016/679 , ma “*non possono essere diffusi*”;

che del pari deve dirsi vietata, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 196/2003, la pubblicazione e la divulgazione di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore;

### **ritenuta**

l’opportunità di adottare misure e raccomandazioni intese ad assicurare il rispetto della riservatezza e la tutela dei dati personali relativi ai soggetti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento, a motivo della necessaria ostensione – in vista degli scopi sottesi alle procedure in parola e nello stesso interesse dei ricorrenti a porre in risalto le ragioni del sovraindebitamento – di informazioni reddituali o relative allo stato di salute dei richiedenti e dei loro nucleo familiari (ad es., invalidità civile, ludopatia, disagio psichico, malattia) in conformità ai principi di proporzionalità, non eccedenza e minimizzazione dei dati;

### **dispone**

che qualora nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano del consumatore e nei relativi decreti di omologazione siano contenuti dati personali allegati dai ricorrenti relativi allo stato di salute dei richiedenti e dei loro nuclei familiari, nonché informazioni di qualsivoglia natura riferita a minori, l’O.c.c. provveda alla pubblicazione degli atti previa omissione o obliterazione, mediante qualsiasi forma, di tali dati ivi riportati;

che la pubblicazione di ogni atto giudizialmente disposta sia limitata entro il termine massimo di giorni sessanta;

che in ogni caso, contestualmente alla conclusione o alla cessazione della procedura, l'O.c.c. provveda a richiedere al soggetto affidatario della gestione dei servizi internet del Tribunale di Taranto (e alla Camera di Commercio quanto alla pubblicità che sia stata disposta altresì nel registro delle imprese) la cessazione di ogni forma di pubblicità precedentemente disposta ed eseguita, e che dell'avvenuta cessazione sia data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima;

che il professionista nominato quale gestore della crisi, all'atto della accettazione dell'incarico, dichiari di aver preso visione della presente nota comunicando tale dichiarazione alla cancelleria che resterà allegata al fascicolo della procedura;

**invita**

i destinatari ad attenersi a tali indicazioni.

Taranto, 22 febbraio 2019.

Il Presidente f.f.  
Dott.ssa Anna de Simone